

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia**

46215

Deliberazione 1187

del 16 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Lai Giuseppe

Il Direttore Generale

acquisita la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

atteso che l'Amministrazione Comunale di S. Antioco ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°2450/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Lai Giuseppe, codice fiscale LAI GPP 53S23 I294L, codice azienda IT063CA032

considerato che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 2/2001 per complessive lire 530.880 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Lai Giuseppe, codice fiscale LAI GPP 53S23 I294L, codice azienda IT063CA032, in quanto coerente con le normative vigenti

recepito il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°2450/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°2/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 530.880 pari al 60% dell'importo dovuto .a favore dell'Allevatore Sig.Lai Giuseppe codice fiscale LAI GPP 53S23 I294L, codice azienda IT063CA032
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpite da febbre catarrale**".



**Il Direttore Generale
Simeone**
[Handwritten signature]

DIRAMM

DIRSAN

ISP

ADD

[Handwritten initials]

Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° *1187* /2001 risulta affissa all'albo
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal **19 MAR. 2001**

al **28 MAR. 2001**

Il Responsabile del procedimento
Carta

opasto



Il Responsabile Affari Generali

[Handwritten signature]

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 245 del 18.08.2000

IL SINDACO

Vista la comunicazione dell'Azienda U.S.L. n° 7 SERVIZIO SANITARIO DIPARTIMENTO PREVENZIONE – Servizio Veterinario di Carbonia prot. n. 1735 del 19.9.2000 con la quale il Responsabile del Servizio dott. Gian Nicola Sanna chiede l'adozione di provvedimento sanitario, a seguito degli accertamenti effettuati su alcuni ovini del Sig. Lai Giuseppe, nato a S.Antioco il 23.11.1953 e residente a Sant'Antioco in Vico I° R. Margherita 2, titolare di un'azienda sita in questo Comune di Sant'Antioco in località "Su Fraizzu" Codice aziendale IT 063 CA 032 nella quale è stato accertato sospetto focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320 e successive modificazioni;

Vista La Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Visto il D.P.R. 24.5.1988 n° 231;

Vista la Legge 2.6.1988 n° 218;

Visto il D.M. 20.7.1989 n° 298;

Vista la Legge Regionale 8.7.1985 n° 15;

Vista la Legge 8.6.1990 n° 142;

Visto il D. Lgs. 14.12.1992 n° 508;

Vista la Legge 9.3.1989 n° 86;

Vista la Legge 22.2.1994 n° 146;

Visto il D. n° 502/92 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 31.3.1988 n° 112;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 10.4.1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il D.P.R. 17.5.1996 n° 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali contro alcune malattie degli animali";

Vista la Nota del Ministero della Sanità emanata con nota n° 600.6/24461/82N74457 del 28.8.2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna;

Visto il DAIS della Regione Sardegna n° 33 del 31.8.2000;

Tenuto conto che l'applicazione dello Stamping aut potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;

Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti

ORDINA

- 1°)- Sono sottoposti a sequestro, sino a nuovo ordine, gli ovini del Sig. Lai Giuseppe, meglio generalizzato in premessa, titolare di un'azienda sita in questo Comune di Sant'Antioco in località "Su Fraizzu" Codice Aziendale IT063CA032 perché sospetti di contaminazione di febbre catarrale (Blue Tongue);
- 2°)- Al Sig. Lai Giuseppe, sopra generalizzato, è fatto obbligo di:
- a).- Non trasferire fuori da tale zona gli animali di cui al punto uno;
 - b).- Isolare gli animali ammalati o sospetti da quelli sani;
 - c).- custodire gli animali in attesa di ulteriori provvedimenti;
 - d).- tenere lontani dalla stalle o luoghi infetti cani, gatti ed animali da cortile;
 - e).- tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto esterno sostanze disinfettanti;
 - f).- non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 - g).- non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - h).- eseguire disinfezione accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti secondo le istruzioni che saranno impartite dal Veterinario;
 - i).- trattare le spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante affossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche secondo le istruzioni che saranno parimenti impartite dal Veterinario;
 - l).- impedire l'accesso alle stalle o luoghi infetti a persone estranee o comunque non addette alla custodia degli animali;
 - m).- impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini.
- 3°)- Per quanto non contenuto nella presente ordinanza, si debbono intendere applicabili tutte le altre disposizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche relative alle malattie infettive e diffuse degli animali.
- 4°)- L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica conducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa.
- Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o qualora possibile, per sotterramento in loco; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.
- Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedirne l'accesso ai carnivori.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, che notificata al Sig. Lai Giuseppe entra immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal C.P., verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £. 1.000.000 a £. 5.000.000.

Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £. 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £. 500.000 a £. 2.500.000.

Sant'Antioco Li, 18.08.1954



IL SINDACO
LOCCI Avv. Virgilio

Trasmessa alla R.A.S. ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE
 Trasmessa all' ASSESSORATO IGIENE E SANITA' E ASSISTENTE SOCIALE
 Trasmessa al SIG. PREFETTO DI CAGLIARI
 Trasmessa al GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CARBONIA
 Trasmessa alla COMPAGNIA CARABINIERI DI CARBONIA
 Trasmessa al COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI SANT'ANTIOCO
 Trasmessa alla BRIGATA GUARDIA DI FINANZA DI SANT'ANTIOCO
 Trasmessa al DIRIGENTE AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA
 Trasmessa al SERVIZIO VETERINARIO SANITA' ANIMALI DI CARBONIA
 Trasmessa al COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANT'ANTIOCO
 Trasmessa alla COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANT'ANTIOCO

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
 SANT'ANTIOCO
 RELAZIONE DI NOTIFICA**

Il sottoscritto Agente di Polizia municipale Scibilia Francesco
 dichiara di aver oggi notificato al Sig. LAI GIUSEPPE
 abitante a SANT'ANTIOCO via P. MARGHERITA n. 8
 copia di quanto precede mediante consegna fattane a mani LAI
TIZIANA FIGLIA
 Sant'Antioco, li 20-09-00

L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE



P.R.

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 4.1.68 n° 15
 CERTIFICATO

Che la presente copia, formata da n° 3 fogli
 È conforme al documento originale esibitomi dal

Sig. LAI GIUSEPPE

Nato a SANT'ANTIOCO il 23.11.1933


Identificato come
 che ho ammesso sulla responsabilità di chi esibisce
 atti falsi o contenente dati non più rispondenti a verità.

Sant'Antioco il 15.12.2000

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE N° 2 DEL 17-01-2001

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle L.L.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n° 833;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n° 34;

VISTA la Legge 02 Giugno 1988 n° 218

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989 n° 298;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n° 587;

VISTA la nota ARJS protocollo n° 27791 del 30 Agosto 2000;

VISTA la propria Ordinanza N° 2450 del 19-9-00 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini/capri colpite da Febbre Catarrale degli Ovini;

VISTA la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia sui capi ovini/capri abbattuti e distrutti in applicazione della Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del Sig. LAI GIUSEPPE nato a Stintino il 23-11-53 Residente in Stintino nella via I Rep. Nouffrente n° 2 Codice fiscale LAI G P P S S S 2 3 S 2 9 4 L.

VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 28-8 al 08-10-00, che fa parte integrante del presente atto;

DETERMINA

In L. 884.800 Lire Ottocentottantasettemillettocento (lettere)
l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Sig. Lai Giuseppe
nato a Stintino il 23-11-53 residente nel Comune di Stintino
via/c. I Rep. Nouffrente n° 2 C.F. LAI G P P S S S 2 3 S 2 9 4 L.



Il SINDACO
Virginio Arr. Locci